



Dominio Collettivo
Dell'Università Agraria di Chia
Comune di Soriano nel Cimino (Vt)

STATUTO

REDATTO IN BASE ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2017, N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI
(Approvato con delibera di Consiglio N. 11 del 17 settembre 2019
Approvato dall'Assemblea degli Utenti in data 23 dicembre 2019)



INDICE

CAPO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Denominazione e natura giuridica**
- Art. 2 - Sede dell'Ente**
- Art. 3 - Stemma dell'Ente**
- Art. 4 - Patrimonio dell'Ente**
- Art. 5 - Attività e finalità dell'Ente**
- Art. 6 - Utenti**
- Art. 7 - Lista degli utenti**
- Art. 8 - Iscrizione degli utenti**
- Art. 9 - La qualifica di utente si perde**
- Art. 10 - La cancellazione dall'elenco degli utenti avviene**
- Art. 11 - Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori.**

CAPO II° ORGANI SOCIALI

- Art. 12 - Organi dell'Ente**
- Art. 13 - Assemblea degli utenti**
- Art. 14 - Compiti dell'Assemblea**
- Art. 15 - Elezioni**
- Art. 16 - Il Consiglio di Gestione: Nomina e Poteri**
- Art. 17 - Consiglio di Gestione: Funzioni**
- Art. 18 - Decadenza dal Consiglio di Gestione**



Art. 19 - Il Presidente dell'Ente

Art. 20 - Cessazione dalla carica di Presidente

Art. 21 - Deliberazioni e Luogo delle riunioni del Consiglio di Gestione.

CAPO III°

NORME DI AUTOCONTROLLO

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

Art. 23 - Collegio dei Revisori contabile

Art. 24 - Direttore amministrativo dell'Ente

Art. 25 - Compiti del Direttore amministrativo dell'Ente.

CAPO IV°

CONTABILITA', BILANCIO E STRUTTURA FINANZIARIA

Art. 26 - Bilanci e contabilità

Art. 27 - Contratti

Art. 28 - Condizioni particolari.

CAPO V°

GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 29 - Alienazione e Mutamenti di destinazione

Art. 30 - Affrancazione a titolo oneroso e Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati.

CAPO VI°

FORME SPECIFICHE DI PUBBLICITA'

Art. 31 - Pubblicità patrimoniali e gestionali.

CAPO VII°

NORME TRANSITORIE

Art. 32 - Norme transitorie.



STATUTO TIPO REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI

Riferimenti Storici

Il diritto di Uso Civico della popolazione di Chia, sulle terre dell'omonima frazione, trae origine dalla Notificazione Pontificia del 1849, che allo scopo di favorire ed incrementare l'agricoltura, detta le norme per l'affrancazione dei fondi gravati dalla servitù di pascolo.

Nel 1866, Don Marcantonio Borghese, riconosce sulle terre degli ex-feudi di Bomarzo e di Chia gli usi collettivi di pascere, fidare, ghiandare e seminare, ed avanza al Comune di Bomarzo una proposta di scorporo delle terre come compenso ai diritti liquidati. Ha così inizio una lunga e complessa serie di giudizi tra la famiglia Borghese e il Comune, nonché tra il Comune medesimo e l'Università Agraria di Chia, costituitasi dopo il 1868 per amministrare le terre ottenute con la liquidazione.

Proprio dalle liquidazioni dei diritti civici sulle proprietà della famiglia Borghese e della Arcipretura di Bomarzo derivano in gran parte i beni civici amministrati dalla Università Agraria di Chia, i quali beni consistono essenzialmente in terre ubicate sui fogli di mappa dal 62 al 72 del Comune di Soriano nel Cimino.

Chia infatti fino al 1942 era frazione del comune di Bomarzo, ed in tale anno, con Regio Decreto n° 547 del 6 febbraio, venne aggregata al comune di Soriano nel Cimino.

CAPO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

1. L'Università Agraria di Chia costituita a norma della L.4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Chia a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Chia in seguito chiamato(Ente).



2. L'Ente ha autonomia statutaria e regolamentare, ha personalità giuridica di diritto privato, ha potestà di autonormazione ai sensi dell' art.1, legge 168/2017 art.1 c.1 lettere "a" e "b".

Art. 2 - Sede dell'Ente

L'U.A. di Chia ha sede legale nel territorio della Frazione di Chia Via Vittorio Emanuele III°, 219/A , Comune di Soriano nel Cimino (VT).

Art. 3 - Stemma dell'Ente

Lo stemma dell'ente è rappresentato da uno scudo diviso in due quadranti a sinistra di colore Verde e a destra di colore giallo, all'interno del quale è raffigurata una torre di colore giallo e verde, sovrastata dalla scritta "Università Agraria di Chia"; lo scudo è contornato da due ramoscelli.

Art. 4 - Patrimonio dell'Ente

- 1) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università Agraria si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della legge 16/06/1927 n. 1766 e del R.D. 26/02/1928 n. 332.
1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Ente per effetto delle leggi 24/06/1888 n.5489 e 04/08/1894 n. 397 nonché da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno all'Ente a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia nonché in forza di sentenze, contratti, lasciti, ecc.
2. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
3. Le proprietà fondiarie e gli immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Chia ed iscritti nei registri dell'Ente, sono inusucapibili e inalienabili.

Art. 5 - Attività e finalità dell'Ente

La U.A. di Chia amministra a fine socio economico produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità degli abitanti di Chia a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla l. 168 /2017 e recepite nel presente statuto.



Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi Statali e regionali, nonché dal presente Statuto, agisce in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino e Comuni limitrofi e con ogni altra istituzione e associazione pubblica o privata.

Nel godimento collettivo dei beni, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 6 - Utenti

Sono da considerarsi utenti, i nuclei familiari, residenti nella frazione di Chia, da almeno 5 anni.

Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati;
- ogni nucleo familiare superiore a 3 componenti ha la facoltà di avere 2 Utenti iscritti alle liste dell'Ente.

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona.

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

L'utente potenziale dovrà formalizzare per iscritto debita istanza al consiglio di amministrazione che valutata l'esistenza dei requisiti delibererà l'aggiornamento della lista degli utenti.



Art. 7 - Lista degli utenti

La lista degli utenti deve indicare:

- a. Cognome e nome
- b. Indirizzo
- c. Numero Utente
- d. Sesso

- La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta .
- Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 31 dicembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.
- In via straordinaria, la revisione è aggiornata ed approvata sei mesi prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

Art. 8 - Iscrizione degli utenti

In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista degli utenti della U.A.

- a) I residenti maggiorenni residenti da almeno 5 anni nella frazione come da art. 6.
- c) Coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini utenti e siano residenti stabili nel territorio della frazione.

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'Ente con sentenza di 1° grado.

Gli utenti morosi o debitori verso l'Ente da almeno due anni, fino a quando non avranno saldato il debito.

Art. 9 - La qualifica di utente si perde

La qualifica di Utente si perde:

- a) Per mancato rispetto dello statuto.
- b) Per morosità o debito verso l'ente da almeno due anni.
- c) Per comportamenti e/o iniziative gravi che dilleggino l'ente e/o i suoi amministratori.
- d) Per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.



- e) Per la perdita della qualifica di intestatario scheda e/o per trasferimento della residenza dalla fraz. di Chia o per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6.
- f) Quando l'Utente non si presenta per due volte consecutive, senza motivazione valida, alle votazioni per eleggere il Consiglio di Gestione.

Art. 10 - La cancellazione dall'elenco degli utenti avviene

1. La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento da parte del Consiglio dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.
2. Entro 10 giorni dalla predetta notifica l'interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente dei Probiviri che, nei successivi 10 giorni dovrà convocare il Collegio e decidere in merito. Sulla decisione del Collegio, potrà essere sottoposta all'esame dell'Assemblea degli utenti che dovrà decidere entro 10 giorni. Contro la decisione dell'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell'art. 24 C.C.

Art. 11 - Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori

Non possono essere eletti amministratori dell'ente e se eletti decadono :

- a) Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente.
- b) Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello ove si trovano i beni dell'ente.
- c) Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari della Regione Lazio.
- d) Gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di Viterbo.
- e) I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale.
- f) Il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, ovvero in quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale.
- g) I ministri di culto.



- h) I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente.
- i) I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'ente.
- j) Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Viterbo.
- k) Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Ente.
- l) il Presidente e gli scrutatori componenti del seggio elettorale.

CAPO II° ORGANI SOCIALI

ART. 12 - Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- 1) l'Assemblea degli utenti con diritto al voto.
- 2) il Consiglio di gestione.
- 3) il Presidente.
- 4) il Collegio dei Probiviri.
- 5) Il collegio dei revisori.

Art. 13 - Assemblea degli utenti

- 1. L'Assemblea degli Utenti è composta da tutti gli iscritti nell'elenco degli utenti approvato con l'ultimo aggiornamento.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 3. L'assemblea può essere convocata se ne fanno richiesta almeno 1/10 degli Utenti con diritto di voto.
- 4. L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali della frazione e mediante pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.
- 5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli Utenti con diritto di voto.
- 6. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.



7. Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito. Di ciascuna adunanza sarà esteso verbale dal Direttore Amministrativo e in sua assenza o impedimento da un Utente o dal Presidente. Il verbale, letto ed approvato dall'Assemblea, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

- 1- E' dotata di capacità di autonormazione, ai sensi dell'art. 1 c.1 lettera "b" della L.168/2017.
- 2- Esercita le competenze attribuite all'ente dall'art. 3, c.1 lettera "b" punti 1, 2, 3 e 4 della L.97/1994 , nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
- 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3, c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- 4- Elege il Consiglio di Gestione
- 5- Elege il Collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 5 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell'ente.
- 6- Approva lo Statuto e le sue modifiche.
- 7- Approva i regolamenti.
- 8- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio di Gestione che deve darne comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea.
- 9- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art.39 del R.D. n.332/1928 .

Art. 15 - Elezioni

1. L'Assemblea degli Utenti è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con apposito avviso pubblico per fissare la data delle elezioni entro i novanta giorni successivi e per nominare i componenti del seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori, scelti fra gli utenti.
Dal giorno successivo la pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni e fino al trentesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione, gli utenti interessati potranno presentare istanza di candidatura presso gli uffici Universitari mediante apposita modulistica fornita dagli stessi:
A. Se in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 .



B. Se iscritti nella lista degli Utenti da oltre 6 mesi antecedenti la data delle Elezione.

Gli uffici universitari procedono al controllo della esatta compilazione della modulistica presentata e in caso di non conformità, rigetta in via provvisoria la domanda dandone pronta comunicazione.

Gli interessati potranno integrare le istanze entro e non oltre 24 ore dalla notifica. In difetto il rigetto sarà considerato definitivo.

Gli uffici provvederanno alla pubblicazione, della lista degli Utenti candidati ammessi nel termine di 15 giorni antecedenti l'elezione.

2. L'Assemblea degli utenti vota con sistema di voto proporzionale a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti candidati.
3. Il voto degli utenti potrà essere espresso su una scheda appositamente predisposta dal Consiglio di Gestione, sulla quale potrà essere riportato, il nome di un solo Utente.
4. Hanno diritto di Voto tutti gli Utenti iscritti da oltre 6 mesi antecedenti la data delle Elezione.
5. I primi cinque utenti che avranno riportato il maggior numero di voti, risulteranno eletti.
6. A parità di voti viene eletto il candidato con residenza nella fraz. di Chia da maggior tempo.
7. Il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Gestione per eleggere il Presidente.

Art. 16 - Il Consiglio di Gestione: Nomina e Poteri

1. Il Consiglio di Gestione viene eletto dall'Assemblea degli utenti con sistema di voto proporzionale a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti.
2. Il Consiglio di Gestione è composto da n. 5 consiglieri eletti dall'Assemblea, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta Gestione dell'Ente, del patrimonio e dei diritti dell'Ente, a norma del presente Statuto e dei Regolamenti di Gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dall'Università Agraria di Chia.



3. I Consiglieri entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti da parte del Presidente del seggio elettorale.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme stabiliti dalle leggi.
5. Possono svolgere incarichi su dirette attribuzioni del Presidente in materie che rivestano particolare rilevanza sull'attività dell'Ente.
6. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Università Agraria tutte le notizie e le informazioni necessarie.
7. In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.
8. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Consiglio di Gestione stabilisce la data in cui sarà convocata l'Assemblea degli Utenti per indire le nuove elezioni da fissare entro i novanta giorni successivi.

Art. 17 - Consiglio di Gestione: Funzioni

1. Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti necessari per:
 - a) La redazione ed approvazione dei programmi annuali di Gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti.
 - b) La redazione, approvazione della pianta organica del personale e lo stato giuridico.
 - c) Provvede alla Gestione, all'approvazione del piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.
 - d) Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi.
 - e) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea.
 - f) Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne da comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
 - g) Delibera la decadenza del Consigliere a norma dell'art. 18 lett.b).



- h) Nomina il Direttore amministrativo dell'Ente.
- i) Nomina il Tecnico dell'Ente.
- j) Nomina il Perito Demaniale dell'Ente.
- k) Nomina il collegio dei revisori.
- l) Convoca l'Assemblea degli utenti.
- m) Delibera sull'accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la Gestione e l'amministrazione ordinaria dell'Ente.
- n) Delibera sulle affrancazioni dei Canoni enfiteutici.
- o) Delibera sul rientro in possesso dei terreni oggetto di rinuncia da parte degli utenti.
- p) Delibera sulle richieste finalizzate ad accorpamenti di terreni fra Utenti, o fra Utenti ed Ente, mediante scambio fra gli stessi, per favorirne il migliore sviluppo e più comoda gestione aziendale. Analogο scambio potrà avvenire anche fra coniugi, fra genitori e figli, tra fratelli/sorelle, tra figli di fratelli/sorelle, anche se non utenti.

Art. 18 - Decadenza dal Consiglio di Gestione

Il Consigliere o Amministratore decade:

- a) per il verificarsi di uno degli impedimenti e delle incompatibilità contemplati dal presente Statuto.
- b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio Universitario senza giustificato motivo.
- c) La decadenza dei singoli Consiglieri è pronunciata dal Consiglio di Gestione e può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di qualsiasi utente per motivi di incompatibilità e/o di ineleggibilità.
- d) Il consiglio di Gestione provvede alla surrogazione dei consiglieri medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli Utenti che, secondo il risultato delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Se non vi sono più Utenti da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio di Gestione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.



Art. 19 - Il Presidente dell'Ente

1. Il Presidente dell'Ente viene eletto dal Consiglio di Gestione entro 10 giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

1.1. Sarà eletto alla carica di Presidente dell'Ente il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti individuali.

1.2. In caso di indisponibilità del Consigliere di ricoprire tale carica, il Consiglio di Gestione eleggerà alla carica di Presidente il Consigliere che, secondo il risultato delle elezioni, segue immediatamente il precedente.

2. Il Presidente eletto dal Consiglio di Gestione sceglie fra i Consiglieri eletti una persona con funzioni di Vice Presidente.

a) In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente :

b) In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che, entro 10 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente come da comma 1.

c) In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno due consiglieri.

d) Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.

e) Il Presidente del Collegio dei Probiviri in questo caso, nei successivi 10 giorni, deve convocare l'Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni che si dovranno svolgere entro i successivi 30 giorni.

3. Il Presidente rappresenta l'Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti.

4. Sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto.

5. Propone al Consiglio di gestione la nomina del Direttore amministrativo.

Art. 20 - Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica per:

a) Dimissioni volontarie.



- b) Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di gestione.
- c) Per la perdita della qualifica di utente.
- d) Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10.

Art. 21 - Deliberazioni e Luogo delle riunioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 2 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

2. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante, pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente, può essere eseguita anche mediante mezzi elettronici e telematici quali, sms, email, o strumenti similari.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

4. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

7. Alle adunanze consiliari partecipa il Direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

8. Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.



10. Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di Gestione verrà pubblicata sull'albo pretorio dell'ente.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio di Gestione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

12. Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

CAPO III°

NORME DI AUTOCONTROLLO

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

1. I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti", utenti che, per particolare autorità morale, sono investiti di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

2. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa tornata elettorale e con le stesse modalità con cui si elegge il Consiglio di Gestione.

3. Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Proboviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

4. Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Gestione, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il secondo grado civile con i componenti del Consiglio di Gestione.

6. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.



7. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

8. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

9. Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente Statuto.

10. Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 23 - Collegio dei Revisori contabile

Il Collegio dei Revisori contabili è nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Presidente e può essere svolto:

1. da tre Utenti in possesso di specifiche competenze in materia contabile e amministrativa i tre Revisori nominano uno di loro con funzioni di Presidente;
2. In alternativa, il Consiglio di Gestione può nominare un Revisore Contabile, scegliendolo fra professionisti iscritti all'Albo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile ma non è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione al bilancio preventivo e/o al rendiconto.

Il revisore collabora con Consiglio di Gestione nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione.

A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea degli utenti, se richiesto.

Ha altresì accesso agli atti e documenti dell'ente.

Esprime i pareri sulle variazioni del bilancio approvate dal C.d.G. da sottoporre all'Assemblea degli Utenti per la ratifica.

Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione.



Detta relazione contiene anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall'art. 1710 C.C., riferendo immediatamente al Presidente del Consiglio di Gestione in caso di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.

Al revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

Art. 24 - Direttore amministrativo dell'Ente

a) Le funzioni di Direttore amministrativo dell'ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili.

c) Da chi abbia svolto le funzioni di Segretario di una Università agraria o A-SBUC per almeno 3 anni.

2. Il Direttore amministrativo dell'Ente è nominato con deliberazione del Consiglio di Gestione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio di Gestione e può essere rinominato.

Art. 25 - Compiti del Direttore amministrativo dell'Ente:

1. Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di Gestione.

2. Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali.

3. Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Ente e cura i rapporti con gli enti.

4. Redige ed aggiorna annualmente dei beni dell'Ente e lo allega alle scritture di Bilancio.

5. Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici.



6. Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la Gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Gestione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.
7. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione redigendone i relativi verbali, provvede all'istruttoria e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere.
8. Formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti non di sua esclusiva competenza.
9. Dirige il personale dell'Ente secondo l'intesa con il Presidente.
10. Cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali dell'Ente e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.
11. Provvede alla Gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Gestione.
12. Presiede le Commissioni di Gara e di Concorso.
13. Predisporre gli atti di Convocazione dell'Assemblea degli utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni.
14. Redige gli esercizi contabili, preventivi e consuntivi.

CAPO IV°

CONTABILITA', BILANCIO E STRUTTURA FINANZIARIA

Art. 26 - Bilanci e contabilità

- 1- Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio.



3. Resta nella facoltà dell'ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, ovvero mediante un servizio di contabilità bancaria in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.

5. Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) e il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. I pagamenti e le riscossioni per conto dell'ente debbono essere effettuati previa Deliberazione del Consiglio di Gestione. I titoli di pagamento e/o di riscossione dovranno riportare la firma congiunta del Presidente, o chi ne fa le veci e del Direttore amministrativo dell'ente.

Art. 27 - Contratti

1. I contratti relativi alle locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti d'opere devono essere posti in essere con le forme stabilite dalla normativa vigente.

2. Nel rispetto della normativa vigente è ammesso il ricorso alla trattativa privata:

- a) quando non siano pervenute manifestazioni di interesse;
- b) quando si tratti di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto.

3. quando si devono prendere in affitto locali destinati a servizio dell'Università Agraria:

4. quando ricorrano altre speciali o eccezionali circostanze.

Art. 28 - Condizioni particolari

1. Per l'affidamento di:

- a) taglio dei boschi per uso civico;
- b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture agricole - zootecniche;
- c) lavori di semina, trebbiatura, sfalcio, trasformazione e trasporto di prodotti agricoli;
- d) vendita di bestiame;

2. L'Università Agraria può procedere a trattativa privata con cooperative formate da cittadini utenti e non, con imprenditori o con altri soggetti economici di fiducia ponendo a base d'asta il prezzo risultante da:



- a) computo metrico estimativo redatto dall'ufficio dell'Ente o da professionista all'uopo incaricato;
- b) valore medio di mercato.

3. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta.

CAPO V°

GESTIONE DEL TERRITORIO

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE ALL'ART. 3 COMMA

ALL'ENTE IN CARENZA DELLA NORMATIVA REGIONALE Non avendo la Regione Lazio provveduto ad esercitare le competenze legislative indicate dall'art. 3, comma 7 ° della l.168/2017 sui domini collettivi nel termine perentorio annuale fissato dallo stesso articolo, l'Ente, forte del diritto di autonormazione di cui all'art.1 c.1 lett."b" della L.168/2017, è tenuto a svolgere le stesse funzioni ed a provvedere ai relativi adempimenti con atti propri .

Art. 29 - Alienazione e Mutamenti di destinazione

1.L'Università Agraria di Chia , nel rispetto della legge nazionale e regionale , previa deliberazione dell'Assemblea degli Utenti, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione.

Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all' interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si espliciti l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dall'Università Agraria qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c.1 della L. 168/2017, in ossequio al principio di autonormazione, come riportato nel precedente art. 1 del presente Statuto, l'ente svolge le funzioni di cui all'art.3 c.7 della L.168/2017 quando la Regione Lazio sia stata inadempiente nei termini perentori ivi richiamati. L'Assemblea degli Utenti delibera sulle condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diversa da quella agro-silvo-pastorale, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione.



a) Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre collettive o di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la loro conformazione paesaggistica fisica originaria, e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, l'Assemblea degli Utenti può deliberarne il cambio di destinazione dei terreni stessi.

b) Il provvedimento viene inviato alla Giunta regionale perché sia reso esecutivo mediante propria deliberazione, giusta quanto disposto dall'art.3 c.7 della L.168/2017 .

c) L'Ente gestore, all'esito favorevole della deliberazione della Giunta regionale, dovrà farsi carico di ottenere il N.O. da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio) quando la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli utenti.

d) In questo caso il terreno potrà essere alienato, sulla base del suo valore reale, risultante da una perizia redatta da un perito demaniale.

e) Nei casi in cui l'opera pubblica di rilevante interesse per la collettività sia prevista in area che interromperebbe la continuità del demanio civico, si procederà al rilascio di concessione trentennale del diritto di superficie, a seguito di asta pubblica con base d'asta risultante dal valore reale stabilito da perizia redatta da un perito demaniale.

3. Nel caso in cui l'Ente richieda che a una parte delle terre sia data una diversa destinazione, si potrà autorizzare il mutamento di destinazione, previo nullaosta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quando la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili e strutture di servizio per le attività della collettività titolare (in conformità di quanto stabilito dall'art. 41, com. 1, r.d. 26.2.1928 n. 332 di approvazione del regolamento per l'esecuzione della l.16.6.1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici nel regno).

4. Nei casi in cui dalla mutata destinazione di cui ai commi precedenti derivi un maggior valore, questo deve essere destinato esclusivamente all'incremento e/o miglioramento e/o manutenzione del patrimonio dell'ente gestore, con preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare.

5. Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso deve contenere la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, alla destinazione originaria



quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, la Regione, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare, potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime e le condizioni per la sua attuazione (art. 41, 2 co°, r.d. 332/1928 cit.).

Art. 30 - Affrancazione a titolo oneroso e Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati

1. L'Università Agraria di Chia può, previa deliberazione dell'Assemblea degli Utenti, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.
2. L'Ente, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO VI°

FORME SPECIFICHE DI PUBBLICITA'

Art. 31 - Pubblicità patrimoniali e gestionali

1. Il Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Chia, Ente gestore del patrimonio collettivo della comunità degli utenti, provvede:
2. A rendere pubblici, mediante deposito cartaceo nella sede dell'Ente di gestione, nonché mediante sistema informatico, gli elaborati grafici del proprio territorio, gli elenchi delle deliberazioni, ferme restando le forme di controllo e di garanzia interne alla comunità degli utenti.
3. A tabellare i propri territori mediante idonea cartellonistica in cui sia riportata la natura e le denominazione catastale dei territori stessi.



CAPO VII°

NORME TRANSITORIE

Art. 32 - Norme transitorie

1. IL Presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente.
2. Tutte le disposizioni statutarie in questa prima fase, di applicazione del presente statuto restano nella competenza dell'attuale Consiglio Universitario.
5. Durante questa fase di transizione l'Assemblea degli Utenti, potrà comunque essere convocata dall'attuale Consiglio con propria deliberazione qualora se ne ravvisi la necessità e può essere convocata se ne fanno richiesta gli Utenti con diritto di voto come da art. 13. Comma 3. ed il cui voto sarà vincolante per l'attuale Consiglio.
3. L'Attuale Consiglio provvederà alla convocazione per le nuove elezioni, come previsto dall'Art.15 e sarà resa nota con avvisi pubblici affissi nelle vie e piazze principali del paese e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, che si dovranno tenere entro e non oltre la scadenza dell'attuale mandato, che termina il 25 ottobre 2020.
4. Tutte le disposizioni statutarie riguardanti la composizione, le competenze degli Organi dell'Ente entreranno in vigore alla data di nomina dei nuovi organi statutari.

Chia, li 23/12/2019

IL SEGRETARIO

Dott. Romolo Nicolai



IL PRESIDENTE

Livio Barzellotti